



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 29/07/2009

Protocollo: 102786 / ACVCT / V

Rii.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane
all'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
all'Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza:

al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
(fax 06 46 65 52 15)
all'Assitol (fax 06 69 94 01 18)
all'Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)
all'Assopetroli (fax 06 68 61 862)
alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
alla Confapi (fax 06 67 91 488)
all'Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)
alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 76 30 457)

alle Società:

Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Eco Fox (fax 0721 40 35 05)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Oleon (fax +32 93 41 10 00)
Saras (fax +34 968 167 019)

alla Coldiretti (fax 06 47 42 993)
alla Confagricoltura (fax 06 68 61 726)
alla Confederazione Italiana Agricoltori (fax 06 32 04 924)
alla Copagri (fax 06 42 02 70 07)
alla Unione Seminativi (fax 051 76 05 70)

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione, per l'anno 2009, di 70.000 tonnellate di contingente di biodiesel agevolato prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro in applicazione dell'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, così come modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel,

destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

vista la nota n.D/201122 del 12 marzo 2008 con la quale la Commissione europea ha trasmesso la decisione di compatibilità con il mercato comune dell'aiuto di Stato sul biodiesel;

visto il Decreto Interministeriale 3 settembre 2008, n.156 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.239 dell'11 ottobre 2008 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2008- nel quale sono definiti, tra l'altro, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;

vista la nota prot.201 del 9 gennaio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato alla scrivente che la quantità di oli vegetali ottenuti nell'ambito degli accordi di filiera o dei contratti quadro di cui al D.l.vo 102/05 (da considerarsi prioritaria ai sensi dell'art.22-bis del D.l.vo 504/95 e del D.M.156/08) è quantificata, per l'anno 2009, in 70.000 tonnellate (il così detto *contingente di filiera*);

considerato che la restante parte del contingente, pari a 180.000 tonnellate, è stata assegnata in via definitiva, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, con nota di quest'Area Centrale prot.90907 /RU del 7 luglio 2009;

considerato che l'art.5, comma 1 del D.M.156/08 prevede che i soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo sul biodiesel siano tenuti a versare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma;

visto l'articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (così come introdotto dall'art.6 della legge 25 febbraio 2008, n.34) recante disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori, Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 dicembre 2006;

visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;

esaminate le istanze presentate dalle Società interessate entro il termine del 10 gennaio 2009 di cui all'art.2, comma 3, del D.M.156/08 ed in conformità alle altre prescrizioni dell'art.2, commi 1, 2 e 4 del predetto decreto;

vista la nota del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali prot.n.11623 del 21 luglio 2009 con la quale è stata trasmessa alla scrivente la comunicazione dell'AGEA prot.ACIU.2009.1059 del 21 luglio 2009 relativa all'esito dei controlli di conformità di cui all'art.4 di cui al più volte citato D.M. 156/08 e alla conseguente certificazione dell'olio raffinato (prodotto nell'ambito dei sopra menzionati contratti quadro nazionali e di altre intese di filiera comunitarie) reso disponibile per i partecipanti al programma agevolativo;

considerato che l'art.3, comma 5, del D.M.156/08 definisce i criteri per la ripartizione del contingente di filiera tra i soggetti aventi diritto e che il comma 6 del medesimo articolo subordina l'assegnazione della quota di contingente da filiera al positivo esito dei predetti controlli da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che ai sensi dell'art.3, comma 7, del D.M.156/08, a seguito delle ripartizioni del contingente non possono derivare, per ciascuna Società avente diritto, assegnazioni superiori alle rispettive richieste;

la scrivente adotta la seguente determinazione:

Art.1

Suddivisione della porzione di contingente da filiera

1. Per quanto concerne le 70.000 tonnellate dell'anno 2009 provenienti da intese di filiera, nei limiti richiesti dalle Società e certificati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, viene consentita l'estrazione - per il successivo impiego tal quale o in miscela con gasolio - dei quantitativi di biodiesel indicati nella seguente tabella:

Società richiedente	Sito Impianto	Cancello di ingresso	Quote assegnate
			<i>[tonnellate]</i>
Cereal Docks	Camisano Vicentino (VI)	Stabilimento	8.722,729
Diester (Sete)	Sete - Francia	DOC Livorno - Livorno	3.307,152
Diester (Grand Couronne)	Grand Couronne - Francia	DOC Livorno - Livorno	9.214,517
DP Lubrificanti	Aprilia (LT)	Stabilimento	3.928,221
Ecofox	Vasto (CH)	Stabilimento	9.818,214
Ital Bi Oil	Monopoli (BA)	Stabilimento	2.001,038
Novaoil Italia	Livorno	Stabilimento	24.145,523
Oil B	Solbiate Olona (VA)	Stabilimento	2.656,348
Oleon	Ertevelde - Belgio	Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)	2.899,106
Saras	Cartagena - Spagna	Arcola Petrolifera - Arcola (SP)	3.307,152

Tabella 1. Suddivisione, per l'anno 2009, del contingente da filiera (70.000 tonnellate) di cui all'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95

2. La determinazione è stata effettuata in base ai dati riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione.

3. I quantitativi di biodiesel di cui alla tabella 1 possono essere miscelati con gasolio oppure trasferiti ad impianti di miscelazione nazionale o, infine, immessi in consumo tal quale entro il termine del 31 dicembre 2009. Decorso tale termine, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, i quantitativi del contingente che risultassero non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno 2010.

Art.2

Gestione del conto lavorazione e della cauzione

1. La gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con riferimento alle quote di tabella 1 deve essere effettuata secondo il disposto dell'art.3, comma 7 del D.M.156/08, nel rispetto della procedura definita nel paragrafo 7.5 della circolare 40/D del 30 ottobre 2008.

2. Ciascuna Società assegnataria potrà procedere all'estrazione del prodotto per il successivo impiego nell'uso agevolato esclusivamente dopo aver prestato la cauzione di 4,78 € per tonnellata assegnata, con le modalità di cui all'art.5, comma

1, del sopra richiamato D.M.156/08. Per gli assegnatari comunitari la cauzione è prestata in proprio o dal titolare del rispettivo cancello di ingresso.

3. Ai sensi dell'art.5, comma 2 del più volte citato D.M.156/08, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione o - in caso di versamento tramite fideiussione o polizza – l'accettazione della stessa da parte dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, anche a mezzo raccomandata A/R, alla scrivente Area Centrale entro trenta giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.

4. La cauzione viene svincolata a seguito della presentazione, da parte dei soggetti assegnatari all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, del resoconto di cui all'art.5, comma 3 del D.M.156/08 concernente i quantitativi di biodiesel agevolato, per l'anno 2009, rispettivamente assegnati e destinati all'immissione in consumo.

5. Il predetto resoconto –da presentarsi entro il 31 gennaio 2010 – dovrà essere riferito sia al biodiesel assegnato con la presente determinazione che a quello suddiviso con nota prot. 90907 /RU del 7 luglio 2009.

Art.4

Disposizioni finali

1. Fatti salvi eventuali ulteriori controlli di conformità dei contratti da parte del competente Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed espletati i controlli di cui al punto 3 dell'art.2 della presente determinazione, la scrivente fornirà comunicazione delle assegnazioni definitive della porzione di contingente in oggetto.

Ai fini del controllo contabile delle quote di biodiesel sopra assegnate e del relativo beneficio fiscale, si confermano le istruzioni di cui alla circolare 40/D del 30 ottobre 2008. Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della tutela degli interessi erariali.

La determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il presente atto può essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del D.L.vo n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93